

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di essere cointestataria di un buono fruttifero postale emesso, in data 3 settembre 1998, per un valore pari Lit. 5.000.000. lamenta il mancato rimborso del buono, in quanto l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Lamenta altresì la mancata consegna del foglio informativo. Precisa altresì di essersi recata, in data 20 maggio 2021, presso gli uffici dell'intermediario, per chiedere il rimborso del buono, e di aver ricevuto solo il rilascio di una nota informativa attestante l'entità dell'importo a lei spettante.

La parte ricorrente chiede quindi che l'intermediario venga condannato al rimborso dell'importo corrispondente al valore del buono sottoscritto, oltre agli interessi maturati, ovvero al risarcimento del danno.

L'intermediario resiste alla pretesa. Eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione materiae* sia *ratione temporis*. Nel merito eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso; rileva infatti che la durata del predetto buono era pari a quattordici anni, e che tale circostanza era nota, o comunque conoscibile, alla parte ricorrente. Sottolinea che la parte ricorrente non ha avanzato richieste di rimborso prima della maturazione del termine di prescrizione.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche, con cui insistono nelle rispettive domande ed

argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I. In via preliminare il Collegio disattende le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, sia sotto il profilo della materia oggetto del contendere sia sotto il profilo temporale.

Quanto al primo profilo (incompetenza *ratione materiae*), il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. Del resto, l'art. 1 lett. u) T.U.F. testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari.

Quanto al secondo profilo (incompetenza *ratione temporis*), e fatto salvo quanto di seguito esposto *sub* § V, il Collegio rileva come, nel caso di specie, sia contestato il comportamento dell'intermediario con riguardo al rifiuto di riconoscere il rimborso dell'importo corrispondente ai buoni emessi e sottoscritti. Di nuovo in piena aderenza al consolidato orientamento dell'Arbitro, quindi, il Collegio ravvisa la sussistenza della propria competenza temporale.

Con riguardo ad entrambi i profili si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022.

II. Passando ora al merito, il Collegio ricorda che il diritto al rimborso del buono e degli interessi è soggetto a prescrizione ed il relativo termine risulta pari a dieci anni. Tale durata si ricava dal combinato disposto delle norme di seguito richiamate:

- D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni". L'art. 176 stabilisce che *"I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione."*

Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi..."

- d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, recante "Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni". L'art. 8 stabilisce che: *"I diritti dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi."*

L'art. 10 aggiunge che *"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni fruttiferi postali già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiute i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente."*

III. Ciò premesso, oggetto del ricorso è un buono fruttifero postale "a termine" emesso in data 3 settembre 1998, appartenente alla serie BA. Il riferimento normativo è rappresentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 24 dicembre 1997.

In base al costante orientamento dell'Arbitro, qualora sui buoni non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura *a termine*, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Il buono ha durata di quattordici anni; esso risulta pertanto scaduto in data 3 settembre 2012. Da tale

data decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, che è quindi spirato in data 3 settembre 2022. Sul computo del termine per il rimborso e sulla relativa scadenza si veda la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6196/2024, la quale si richiama alla pronuncia della Cassazione 7 luglio 2023, n. 19243. Entrambe le decisioni ritengono che il computo del termine di prescrizione debba fare riferimento al giorno di emissione (e di scadenza) del buono, e non alla conclusione dell'anno solare.

IV. Parte ricorrente espone di essersi recata presso gli uffici dell'intermediario in data 20 maggio 2021 (ossia prima della maturazione del termine di prescrizione) e di aver richiesto il rimborso del buono. L'intermediario, tuttavia, avrebbe negato il rimborso, limitandosi a rilasciare una nota informativa, attestante il valore di rimborso del buono alle date del 25 novembre 2021 e del 31 dicembre 2028; la parte ricorrente deposita la documentazione ricevuta in tale occasione.

In tal modo, la parte ricorrente sostiene di aver esercitato il diritto al rimborso prima della relativa prescrizione. Dal canto suo, l'intermediario nega l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in data antecedente alla maturazione del termine (3 settembre 2022).

Pur consapevole dell'esistenza di orientamenti non del tutto univoci in senso all'Arbitro, questo Collegio ritiene che le circostanze riferite dalla ricorrente non siano idonee ad interrompere il decorso della prescrizione. Infatti, anche a prescindere dalla non univoca riferibilità della documentazione versata in atti al buono per cui è causa, tale documentazione non attesta – in maniera chiara ed univoca – che la parte ricorrente abbia manifestato l'intenzione di ottenere il rimborso del buono in discorso. Nello stesso senso si vedano le decisioni n. 4221/24, n. 1451/24 e n. 8797/24.

Tale manifestazione di volontà è ricavabile con certezza solo dal reclamo, che è stato ricevuto dalla resistente in data 26 agosto 2025 e, dunque, successivamente al decorso del termine di prescrizione.

V. Il Collegio ritiene dunque fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario. A tale proposito questo Collegio si allinea alle indicazioni contenute nella decisione resa dal Collegio di coordinamento n. 17814/2019, che a loro volta si ricollegano al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, secondo il quale *“l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione [...] l'ignoranza dell'esistenza del diritto, – salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c. – costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione”* (cfr. Cass. 3 maggio 1999 n.4389; Cass., 7 marzo 2012, n.3584).

Nell'aderire a tale orientamento il Collegio ritiene di sottolineare che l'istituto della prescrizione è volto a conferire certezza ai rapporti intersoggettivi ed alla titolarità delle situazioni giuridiche; la sua applicazione, pertanto, deve essere ancorata a parametri oggettivi e predeterminati. Secondo l'opinione assolutamente unanime, l'impossibilità di fatto di esercitare il diritto, anche se derivante da ignoranza del medesimo, non impedisce il decorso del termine di prescrizione.

VI. La parte ricorrente contesta altresì la condotta dell'intermediario sotto il profilo dell'osservanza degli obblighi informativi, lamentando – in particolare – la mancata consegna dell'apposito foglio. A tale proposito il Collegio ricorda che la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo, al momento dell'acquisto del buono, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso; così il Collegio di coordinamento nella decisione n. 17814/19.

Per altro verso, ricordato che il buono in discorso è stato emesso nell'anno 1998, la condotta dell'intermediario non risulta scrutinabile in questa sede, in quanto essa si colloca in un momento

anteriore all'indizio della competenza temporale dell'Arbitro. Del resto, allorché il buono sia stato acquistato in data anteriore al limite di competenza dell'Arbitro (come appunto nel caso di specie), deve ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento del danno che si fondi sulla violazione dell'obbligo di consegna del foglio informativo contestualmente all'acquisto medesimo; così si è espresso il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 4656/22.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE